



## **Comunicazione n. 0092543 del 3-12-2015**

**OGGETTO: Comunicazione in merito all'applicazione degli Orientamenti ESMA sugli Indicatori Alternativi di Performance**

### **Nuovi orientamenti dell'ESMA sugli indicatori alternativi di performance**

Il 5 ottobre 2015 l'*European Securities and Markets Authority* (ESMA) ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU, i propri orientamenti ("Orientamenti") in merito ai criteri per la presentazione di indicatori alternativi di performance<sup>1</sup> (IAP) inseriti nelle informazioni regolamentate e nei prospetti, quando tali indicatori non risultano definiti o previsti dal *framework* sull'informativa finanziaria (*financial reporting framework*).

Gli Orientamenti, che aggiornano la precedente Raccomandazione CESR (CESR/05-178b), sono volti a promuovere l'utilità e la trasparenza degli IAP inclusi nelle informazioni regolamentate o nei prospetti rientranti nell'ambito d'applicazione della Direttiva 2003/71/CE. L'ESMA ritiene che l'osservanza degli orientamenti migliorerà la comparabilità, l'affidabilità e la comprensibilità degli IAP.

La traduzione in lingua italiana di tali orientamenti dell'ESMA (ESMA/2015/1415), applicabili a decorrere dal 3 luglio 2016, è disponibile sul sito internet della CONSOB <http://www.consob.it/web/area-pubblica/prodotti-orientamenti-esma><sup>2</sup>.

A partire da tale data, i riferimenti contenuti nei precedenti documenti CONSOB alla "Raccomandazione CESR 2005 (CESR/05-178b)" si intenderanno sostituiti con gli Orientamenti ESMA/2015/1415 in oggetto.

Ciò con particolare riferimento alle informazioni da inserire nella Relazione sulla gestione e nei comunicati stampa emessi in occasione dell'approvazione delle rendicontazioni contabili periodiche di cui alle Comunicazioni DEM/6064293 e DME/6064291 del 28 luglio 2006.

Come richiesto dagli stessi Orientamenti, la CONSOB incorpora tali linee guida nelle proprie prassi di vigilanza e monitorerà se gli emittenti e i soggetti responsabili della redazione del prospetto vi si atterranno.

Di seguito, si evidenzia l'ambito di applicazione di detti Orientamenti.

### **Soggetti tenuti all'osservanza**

Questi orientamenti sono rivolti:

- agli emittenti aventi titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, come definiti dalla Direttiva 2004/109/CE (Direttiva *Transparency*), ad esclusione degli Stati;

---

<sup>1</sup> Ai fini degli orientamenti ESMA in oggetto "uno IAP è inteso come un indicatore finanziario di performance finanziaria, posizione finanziaria o flussi di cassa storici o futuri, diverso da un indicatore finanziario definito o specificato nella disciplina applicabile sull'informativa finanziaria".

<sup>2</sup> E' altresì disponibile, in lingua inglese, sul sito istituzionale dell'ESMA il "Final Report – ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures" contenente l'esito della consultazione pubblica svolta dall'ESMA nonché la "cost-benefit analysis".

- alle persone responsabili di un prospetto redatto ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (Direttiva Prospetto).

**Documenti considerati rilevanti per l'applicazione degli orientamenti**

Gli Orientamenti ESMA in oggetto si applicheranno ai documenti contenenti informazioni regolamentate nonché ai prospetti.

Esempi di documenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli orientamenti sono:

- le sezioni che compongono le relazioni finanziarie annuali e semestrali, in particolare le relazioni sulla gestione o le relazioni intermedie sulla gestione,
- le informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento sugli abusi di mercato, ad esempio i comunicati stampa riguardanti i risultati economici e finanziari,
- i prospetti e relativi supplementi.

Sono invece esclusi i dati inclusi nei bilanci e gli indicatori riportati nel prospetto in ottemperanza a regole già esistenti nel Regolamento n. 809/2004/CE (quali i dati pro forma, le previsioni o stime di utili, la dichiarazione sull'indebitamento e la capitalizzazione) e, a livello più generale, gli IAP pubblicati in applicazione di misure prudenziali, comprese le misure definite nel Regolamento e nella Direttiva sui requisiti patrimoniali – CRR/CRD IV.

**Termine di applicabilità**

Gli Orientamenti sono applicabili a decorrere dal 3 luglio 2016 per la presentazione di Indicatori Alternativi di Performance diffusi nelle informazioni regolamentate o nei prospetti pubblicati dopo tale data.

\* \* \*

Infine si segnala che i suddetti orientamenti non derogano alle prescrizioni stabilite dalle direttive e regolamenti della UE sin qui citati.

**IL PRESIDENTE**  
*Giuseppe Vegas*